



COMUNE DI PISA  
Direzione Avvocatura Civica

"D"

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale  
Ufficio Programmazione e Controlli

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** TRIBUNALE DI PISA - ORRU' SANDRO c/Comune di Pisa. Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 684/2012. Importo euro **1.857,39=**

**Soggetto creditore:**

Denominazione: ORRU' SANDRO

C.F.: RRO SDR 72S26 B745F P.I. 01844120509

Residenza / Sede legale: Via Tosco Romagnola n. 2021 Città NAVACCHIO – CASCINA ( PI)

**Importo complessivo del debito € 1.857,39= di cui:**

spese di I° grado	€ 220,00=	per onorari e diritti
	€ 27,50=	per spese generali 12,50%
	€ 9,90=	per CAP 4%
	€ 54,05=	per IVA 21%
<b>Totale</b>	<b>€ 311,45=</b>	

spese di II° grado	€ 1.092,00=	per onorari e diritti
	€ 136,50=	per spese generali 12,50%
	€ 49,14=	per CAP 4%
	€ 268,30=	per IVA 21%
<b>Totale</b>	<b>€ 1.545,94=</b>	

**TOTALE complessivo delle spese 311,45+1.545,94= 1.857,39=**

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:**

Sentenza n. 684/2012 pronunciata dal Tribunale di Pisa sul ricorso in appello n. 968/08 promosso da Orru' Sandro c/Comune di Pisa;

- con il ricorso sopra citato, l'attore ricorreva in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pisa che aveva respinto il suo ricorso avverso una sanzione per violazione al Codice della Strada;

- con il ricorso in appello, l'attore eccepiva l'errata valutazione di tutti i motivi del ricorso, l'omessa ammissione delle prove richieste, la carenza del mandato alle liti, l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione dei termini di pagamento della sanzione in misura ridotta e la violazione e la falsa applicazione di legge;

- con la sentenza n. 684/12 sopra citata, il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Pisa al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio così suddivise:

primo grado diritti e onorari euro 220,00= oltre IVA, CAP e Spese Generali come per legge;

secondo grado diritti e onorari euro 1.092,00= oltre IVA, CAP e Spese Generali come per legge.

**Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: \_\_\_\_\_

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente: \_\_\_\_\_

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

Sentenza n. 684/2012

Relazione dell'Avvocatura

Prospetto delle spese inviato dal legale di parte vincitrice

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 13/07/2012

LA DIRIGENTE  
Avv. Susanna Caponi



ex art 281 sexies  
n° Sentenze

TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE CIVILE  
VERBALE DI UDIENZA

Nella causa in grado di appello n. 968/08

promossa da

AVV. SANDRO ORRÙ, appellante, in giudizio personalmente  
contro

COMUNE DI PISA, appellato, con gli avv. ti Caponi, Lazzeri e Gigliotti.

Il giorno 21 giugno 2012 davanti al giudice Marco Viani compaiono:

l'avv. Orrù e l'avv. Lazzeri per il Comune.

L'avv. Orrù precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso e  
l'annullamento della sanzione con vittoria di spese diritti e onorari.

L'avv. Lazzeri chiede la conferma della sentenza di primo grado.

L'avv. Orrù discute oralmente la causa.

L'avv. Lazzeri discute oralmente la causa.

Il giudice pronuncia

SENTENZA

AI SENSI DEGLI ARTT. 352 ULT. COMMA, 281 SEXIES C.P.C.

Dando lettura della motivazione e del dispositivo che seguono:

"REPUBBLICA ITALIANA.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.

Con verbale 7.6.2007 veniva comminata a Sandro Orrù sanzione amministrativa per aver lasciato in sosta il proprio veicolo nel parcheggio a pagamento senza porre in funzione il dispositivo di controllo; la contestazione non immediata era motivata da irreperibilità del destinatario.

Sandro Orrù ha proposto opposizione al Giudice di Pace di Pisa e premesso che il veicolo era stato collocato nel parcheggio di fronte alla sua abitazione per necessità e per pochi minuti durante i quali l'opponente non aveva mai perso di vista la vettura salvo che per pochi secondi nel corso dei quali era rientrato in casa, ha eccepito (1) che la sanzione era stata comminata da soggetto non abilitato, ausiliario del traffico, figura che secondo l'opponente non esisterebbe più perché soppressa dalla legge 214/03, (2) che il veicolo non era in sosta ma in fermata, (3) che doveva operare il favor rei, (4) che non vi era motivo per la contestazione differita visto che egli si trovava nei pressi della vettura. In subordine ha chiesto sospendersi il termine per l'oblazione.

Il Giudice di Pace, senza svolgere attività istruttoria, rigettava il ricorso con sentenza 28.11-20.12.2007 così testualmente motivando: "Dagli atti di causa è emerso che il veicolo in oggetto è stato sanzionato ai sensi dell'art. 7/1-14 C.S. per essere stato trovato in sosta negli stalli a pagamento privo del rituale ticket. La difesa dell'opponente si è basata sulla mancata abilitazione dell'elevatore alla contestazione delle violazioni del Codice Stradale, ma tale ragione non può essere presa in valida considerazione dal momento che il Sindaco ha conferito tale facoltà a soggetti ben identificati. La seconda ragione addotta è priva di consistenza dal momento che in effetti il veicolo era in sosta e non in fermata, dal momento che la seconda ipotesi prevede che a bordo dell'auto sia presente il guidatore. Il terzo motivo è assorbito dalla spiegazione sopra menzionata. Neppure l'ulteriore ragione espressa ha valenza in quanto la contestazione immediata non ha avuto luogo per la conclamata assenza del guidatore".

Sandro Orrù ha proposto appello, dolendosi che il primo giudice avesse rigettato il primo motivo di ricorso decidendo di scienza privata (in merito al conferimento da parte del Sindaco della facoltà di contestare le violazioni), rigettato gli altri motivi di ricorso sulla base di una erronea definizione di

084  
12

RSC 668/08  
Cron 6663

[Ref 1061]

part:  
Orrù  
Sandro  
Comune  
di Pisa

l. 689  
81

Deel

*fermata (laddove il legislatore fa riferimento solamente a temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata, con il conducente presente e pronto a riprendere la marcia) e senza assumere le prove richieste dalle quali sarebbe emerso che il medesimo appellante si era assentato solo per pochissimi secondi, violato il diritto di difesa non ammettendo prove, omesso di dichiarare la contumacia del Comune nonostante l'ente avesse depositato una memoria che faceva riferimento a un mandato inesistente in atti, omesso di sospendere il termine per l'oblazione comportando così la notifica di un accertamento di violazione gravato di spese di notifica e affetto da nullità, depositato la motivazione oltre il termine, ritenuto "la prevalenza della mera negazione del diritto del resistente sulla base di quanto affermato dal Comune". Il Comune resiste all'appello osservando che il Sindaco aveva conferito al personale ispettivo della CPT le funzioni di accertamento delle violazioni, di sosta ai sensi dell'art. 17 comma 132 legge 127/97 e nel resto contestando le argomentazioni dell'appellante.*

*2. Deve subito osservarsi che l'appellante ha chiesto in subordine la riduzione al minimo edittale della sanzione. Tale domanda è inammissibile perché non proposta in primo grado, come pure più in generale sono inammissibili per novità le questioni introdotte e relative a un atto diverso da quello opposto (e cioè all'accertamento di violazione notificato il 28.9.2007).*

*Deve poi osservarsi che le prove richieste e non ammesse in primo grado sono state ammesse e assunte in appello (peraltro sulla base di una capitolazione riformulata in una memoria autorizzata ex art. 183 comma 6, inapplicabile al grado di appello, ma sostanzialmente riproduttiva dell'offerta probatoria effettuata in primo grado) sicché ogni questione al riguardo ha perso rilievo.*

*Ciò premesso, il primo motivo di appello è fondato.*

*A ragione l'appellante ritiene sprovvista di supporto probatorio l'affermazione del primo Giudice circa il conferimento della facoltà di accertamento a soggetti bene individuati, dato che l'amministrazione non aveva prodotto alcun documento al riguardo e non risulta neppure che avesse depositato gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione e alla notifica. Sul punto la pronuncia è quindi nulla e la questione deve essere esaminata nel merito.*

*Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, premesso che "...l'accertatore deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento di nomina, come richiesto dalla normativa [cioè la legge 127/97 come interpretata dalla legge 488/99]", quando, come nel caso, l'opponente contesti la legittimazione del soggetto accertatore perché ausiliario del traffico, "incombe sull'amministrazione opposta dimostrare che la violazione era stata accertata da soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che il verbale rechi la mera qualificazione dell'operante come 'ausiliario del traffico'. Va inoltre precisato che, proprio per la necessità che gli ausiliari del traffico (o gli agenti accertatori ispettivi) siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge citata, la loro nomina deve avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell'amministrazione o nel giudizio in cui tale nomina rilevi" (Cass., 22.12.2011 n. 28359).*

*L'opponente contesta radicalmente la legittimazione, negando che gli ausiliari del traffico possano in astratto constatare violazioni e chiedendo in principalità l'annullamento del verbale perché emesso da soggetto non abilitato, sicché il Comune era onerato della relativa prova.*

*I documenti che il Comune produce in appello, tendenti a dimostrare che con delibera di Giunta in data 5.3.1998 si è proceduto al conferimento da parte del*



*Sindaco delle funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta al personale ispettivo del CPT, ai dipendenti della Copisa e a propri dipendenti non sono ammissibili.*

*In secondo grado, come è noto, sono ammissibili solo i documenti che la parte dimostri di non aver potuto produrre prima ovvero quelli indispensabili perchè dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia (così da ult. Cass., 5.12.2011 n. 26020).*

*I documenti in esame potevano essere prodotti in primo grado e non sono indispensabili perché non sono decisivi: il nome dell'ausiliario che ha redatto il verbale non è rinvenuto e neppure risulta che appartenesse al personale ispettivo del CPT o fosse dipendente della Copisa o dell'ente.*

*Da ciò discende che il Comune non ha assolto al proprio onere probatorio.*

*Ne consegue che la sentenza deve essere riformata e il verbale annullato. Gli altri motivi sono assorbiti.*

*Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione delle tariffe previgenti ai sensi della legge 27/12.*

*pqm*

*definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento opposto.*

*Condanna il Comune di Pisa in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a Sandro Orrù le spese di lite che liquida per il primo grado in € 100,00 per onorari, € 120,00 per diritti, e per il secondo grado in € 650,00 per onorari, € 442,00 per diritti, il tutto oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se non detraibile, successive occorrente".*

*Il giudice*

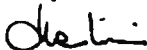
*Marco Viani*



*Successivamente il giudice di appello che nel verbale che precede la data del 21 giugno o' stata indicata per essere motivata e deve leggere 20 giugno 2012.*

*Pix, 20 giugno 2012*

*Il giudice*



**20 GIU. 2012**

Depositato in cancelleria il .....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Cristina Canova*



**COMUNE DI PISA**

**Direzione Avvocatura**

Tel: 050 9711276

Fax: 050 3136004

e-mail: [avvocatura@comune.pisa.it](mailto:avvocatura@comune.pisa.it)

PEC: [comune.pisa.it@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa.it@postacert.toscana.it)

~  
Via della Scuola, 12  
56127 PISA

Pisa 09/07/2012

**OGGETTO:** Sentenza Tribunale di Pisa n. 684/2012. SANDRO ORRU' c/ Comune di Pisa. (13c08).

### RELAZIONE

In data 15 febbraio 2008 il sig. Sandro Orrù presentava appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 3387/07 che aveva respinto il suo ricorso avverso una sanzione per violazione del C.d.s. per aver posto la propria auto in uno stallo a pagamento senza aver pagato il ticket.

L'attore chiedeva la riforma della sentenza di primo grado eccependo la mancata e/o errata valutazione di tutti i motivi di ricorso; l'omessa ammissione delle prove richieste; la carenza del mandato alle liti; l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione dei termini per il pagamento della sanzione in misura ridotta nonché la violazione e falsa applicazione di legge.

Il Comune di Pisa si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata affermava infatti che: "Il veicolo in oggetto è stato sanzionato ai sensi dell'art. 7/1-14 C.d.S. per essere stato trovato in sosta negli stalli a pagamento privo del rituale ticket. La difesa dell'opponente si è basata sulla mancata abilitazione dell'elevatore alla contestazione delle violazioni del Codice della Strada, ma tale ragione non può essere presa in valida considerazione dal momento che il Sindaco ha conferito tale facoltà a soggetti ben identificati. La seconda ragione

addotta è priva di consistenza dal momento che in effetti il veicolo era in sosta e non in fermata, dal momento che la seconda ipotesi prevede che a bordo dell'auto sia presente il guidatore”.

Quanto all'affidamento della rilevazione di sanzioni amministrativa a soggetti diversi dalla Polizia municipale, l'Ente osservava che ai sensi dell'art. 17, comma 132, L. 15/05/1997 n. 127 “I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione”. Nel caso di specie, il Sindaco del Comune di Pisa, con provvedimento adottato ai sensi della delibera della Giunta comunale n. 362 del 5/03/1998, aveva conferito le funzioni di previsione ed accertamento delle violazioni di sosta e di circolazione al personale ispettivo del C.P.T. Consorzio Pisano Trasporti, al personale dipendente della Co.Pi.Sa. società di gestione dei parcheggi, ed al personale dipendente del Comune di Pisa ai sensi dell'art. 17 comm. 131 e 132, L. 15/05/97.

Inoltre, l'occupazione dello strallo adibito a parcheggio, a prescindere da qualsiasi motivazione, comportava necessariamente il pagamento del ticket.

Il Tribunale ha accolto l'appello ritenendo che, come da recente sentenza della Cassazione n. 28359/2011, “..l'accertatore deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimenti di nomina, come richiesto dalla normativa”, quando, come nel caso di specie, l'attore contesti la legittimazione del soggetto accertatore poiché specificamente abilitato “non essendo sufficiente che il verbale rechi la mera qualificazione dell'operante come ausiliario del traffico”. Il Tribunale precisa, poi, che non è chiarito negli atti se l'ausiliario appartenesse al personale ispettivo del CPT, fosse dipendente della Copisa oppure del Comune stesso.

In ragione di tale circostanza, non accertabile in secondo grado tenuto conto che in tale sede non possono essere depositati nuovi documenti, il tribunale ha accolto l'appello.

All'accoglimento dell'appello segue necessariamente la condanna al pagamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio nel quale vi era stata la compensazione delle spese processuali

Il funzionario  
Avv. Gloria Lazzeri



(13c08)

Studio Legale Avv. Sandro Orrù  
Via Tosco romagnola 2021  
56021 Navacchio (PI)  
C.F. RROSDR72S26B745F  
P.I. 01844120509

Orrù Sandro

Preavviso di parcella del  
Controparte: Comune di Pisa  
Autorità: Giudice di Pace  
Valore della causa: Fino a € 600 (L. 1.161.762)

DIRITTI E SPESE			
Diritti	Importo	Spese imp.	Sp.esenti
	120,00		
	120,00	0,00	0,00
ONORARI	Importo		
Onorari	100,00		
	100,00		
Riepilogo:			
Diritti			
Onorari	120,00		
Spese imponibili	100,00		
Spese generali 12,5%	0,00		
	27,50		
	247,50		
Cassa avvocati 4%	9,90		
	257,40		
I.V.A. 21%	54,05		
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	0,00		
TOTALE EURO	311,45		
	(trecentoundici/45)		

Studio Legale Avv. Sandro Orrù  
Via Tosco romagnola 2021  
56021 Navacchio (PI)  
C.F. RROSDR72S26B745F  
P.I. 01844120509

Orrù Sandro

Preavviso di parcella del  
Controparte: Comune di Pisa  
Autorità: Tribunale ed equiparati  
Valore della causa: Fino a € 600 (L. 1.161.762)

DIRITTI E SPESE  
Diritti

Importo	Spese imp.	Sp. esenti
---------	------------	------------

442,00

442,00

0,00

0,00

ONORARI  
Onorari

Importo  
650,00

650,00

Riepilogo:

Diritti

Onorari

Spese imponibili

Spese generali 12,5%

442,00

650,00

0,00

136,50

1.228,50

49,14

1.277,64

268,30

0,00

1.545,94

Cassa avvocati 4%

I.V.A. 21%

Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72

TOTALE EURO

(millecinquecentoquarantacinque/94)